

ORDINANZA MUNICIPALE SUI SUSSIDI AI CORSI DI NUOTO PRESSO IL LIDO COMUNALE DI BISSONE

del 3 settembre 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 165 e 192 LOC, l'art. 44 RALOC e l'art. 133 ROC;

risolve:

Art. 1
Scopo e campo di applicazione

1. La presente Ordinanza ha lo scopo di regolare l'elargizione dei sussidi per la frequenza dei corsi di nuoto organizzati presso il Lido comunale di Bissone.
2. I sussidi sono riconosciuti solo per i corsi organizzati dalla Società Pallanuoto di Bissone.

Art. 2
Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio le famiglie domiciliate a Bissone da almeno 1 anno, che hanno bambini di età tra i 3 anni ed i 16 anni.

Art. 3
Domanda e modalità di versamento

1. La domanda di sussidio deve essere fatta di persona allo sportello della Cancelleria comunale entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato frequentato il corso, presentando la relativa fattura di frequenza intestata al figlio, la cui età rientra in quella prevista dall'art. 2 della presente Ordinanza.
2. Il sussidio ammonta al 75% dell'importo della fattura di frequenza, che comunque non può superare il massimo annuo di CHF 200.00 per figlio.
3. Il sussidio viene versato direttamente a contanti al beneficiario (autorità parentale del figlio).
4. Questo sussidio è a carico della gestione corrente ordinaria del Comune, ed è vincolato dalla decisione del Legislativo comunale sui bilanci preventivi. Esaurito il credito concesso a preventivo, il Municipio può sospendere il versamento del sussidio.

Art. 4
Rimedi di diritto e competenza

1. La Cancelleria comunale è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.
2. Contro le decisioni della Cancelleria comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla sua notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della Legge organica comunale.

Art. 5
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 6
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 7
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dall'11 settembre 2014 all'11 ottobre 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Sergio De Toni

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 671/2014.